

**CONTRATTO
SCRITTURA PRIVATA
Eventi teatrali diffusi online per il mese di gennaio 2021**

Prot. Gen.le n. _____ del _____

CIG n. _____

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno __ del mese di _____ nella sede del Comune di Carpi, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

GIOVANNI LENZERINI, nato a FERRARA il 25/06/1963, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù del Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n. 70795 del 17/12/2019 e dell'art. 107. comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, e art. 48 comma III dello Statuto Comunale, di seguito denominato "ORGANIZZATORE";

e

TESEI FRANCESCO, nato a Forlì (FC) il 10.09.1972, cf. TSE FNC 72P10 D704R, residente a Forlì (FC) - 47121, in via Risorgimento, 244 - P.Iva 03804920407, di seguito denominata "ARTISTA";

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Oggetto della prestazione

L'ORGANIZZATORE scrittura l'ARTISTA per THE BOX, realizzazione di n. 3 incontri culturali/performance in live streaming da tenersi nei giorni 5 e 6 gennaio 2021 in orari da concordare con la Direzione del Teatro.

Ogni performance si svolgerà in totale sicurezza in live streaming da un set predisposto dall'ARTISTA (presso la propria sede) e avrà la durata di circa un'ora.

Il pubblico (massimo 48 partecipanti per ciascuna performance) interagirà come avviene normalmente negli spettacoli dal vivo.

Le modalità di accesso online del pubblico saranno concordate con la Direzione del Teatro.

I partecipanti, esclusivamente invitati dal Teatro comunale di Carpi, dovranno effettuare la prenotazione gratuita su una piattaforma indicata dall'ARTISTA. Ai partecipanti sarà inviato un link con il quale potranno accedere a ZOOM il giorno dell'incontro.

Elementi d'obbligo dovranno considerarsi: l'ARTISTA come da locandina. La mancanza dell'elemento d'obbligo prima dell'inizio della performance consente all'ORGANIZZATORE la risoluzione del contratto, fatti salvi i casi indicati al punto 7 del presente contratto.

L'ARTISTA assumerà a proprio carico le spese di allestimento della performance.

2 – Cachet e compensi

L'ORGANIZZATORE corrisponderà all'ARTISTA un cachet complessivo a produzione completa, per quanto precisato al punto 1 di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA di legge, per ogni incontro culturale/performance, per un totale di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre Iva di legge, per complessivi Euro 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00).

3 - Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà, a performance regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.

La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all'ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità dei pagamenti qui compresi.

Le fatture saranno accettate dall'ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte dell'ARTISTA,

in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio **UFT5W3**. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni:

Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI)

- CIG: Codice Identificativo di Gara: _____ (rif.2.1.2.7 CodiceCig)

- IMPEGNO: Anno e Numero dell'Impegno di spesa: ____/2020 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con **DT** ____ del __.__.2020)

-In base all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo **split payment**: e pertanto liquiderà all'ARTISTA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva.

È obbligo dell'ARTISTA indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment". La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

4 – Tracciabilità dei pagamenti.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

L'ARTISTA si impegna quindi a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto, se non ancora inviati in precedenza, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità).

5 – Autorizzazioni e permessi SIAE.

L'ARTISTA invierà all'ORGANIZZATORE entro 10 giorni dalla data di inizio della performance, le indicazioni inerenti l'eventuale pagamento di Diritti d'autore.

L'ORGANIZZATORE, se necessario, provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima della data di inizio della performance. L' ORGANIZZATORE provvederà a propria cura e spese al pagamento degli eventuali Diritti d'Autore.

6 – Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo.

Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della performance e che ogni prestatore d'opera sia dell'ORGANIZZATORE che dell'ARTISTA agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive; a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.

7 – Annullamenti e penali

Nei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, il presente contratto è da considerarsi risolto senza oneri per le parti.

Nel caso in cui la performance non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti e non si individuassero soluzioni alternative soddisfacenti per entrambe le parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima del debutto.

Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data dello spettacolo, dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di quelle ad oggi vigenti, la COMPAGNIA e l'ARTISTA analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate. Se, nonostante gli sforzi profusi dalle Parti, queste non dovessero individuare una soluzione condivisa, o a condizioni variate, l'ARTISTA e/o l'ORGANIZZATORE dovessero ritenere la performance oggetto del contratto non più fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico, il presente accordo potrà essere risolto consensualmente, per forza maggiore, senza oneri tra le Parti, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di dieci giorni.

Integra altresì causa di forza maggiore, che abilita alla risoluzione del presente contratto con le modalità di cui al precedente periodo, la positività al Covid-19 clinicamente accertata anche solo di un

attore o tecnico coinvolto nella performance, per il caso in cui la data di effettuazione della performance di cui al precedente art. 1 dovesse ricadere entro il periodo di quarantena o isolamento fiduciario cui gli altri attori e tecnici dell'ARTISTA verranno sottoposti in quanto "contatti stretti" del caso positivo.

8 – Sicurezza del lavoro.

L'ARTISTA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.

In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ARTISTA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell'Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ARTISTA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.

9 – Cause di risoluzione del contratto.

1. L'ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l'ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti dell'ARTISTA che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d'esecuzione della performance come indicati all'art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;
- perdita, da parte dell'ARTISTA dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

L'ARTISTA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Nel caso di risoluzione, l'ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 – Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell'ARTISTA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Art. 11 - Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

12 – *Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto*

L'ARTISTA si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 10 giorni dal ricevimento, all'indirizzo comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it, il presente contratto sottoscritto mediante firma digitale dal legale rappresentante unitamente al modulo F24 in allegato, attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

In allegato:
- modulo F24

Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Modena.
Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

L'ARTISTA

Il Dirigente
Dott. GIOVANNI LENZERINI

TESEI FRANCESCO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 10, 11, 12

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

L'ARTISTA

Il Dirigente
Dott. GIOVANNI LENZERINI

TESEI FRANCESCO
